



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Novara



# La trasmissione telematica dei dati IVA: una opzione obbligatoria ?

---

A cura della

## Commissione Information Technology

*Presidente*

*Dott. Aldo Arbore*

*Membri*

*Dott. Robert Braga<sup>1</sup>*

*Dott. Flavio Arginati*

*Dott.ssa Patrizia Ruocco*

*Membri Aggiunti*

*Dott. Salvatore De Benedictis<sup>2</sup>*

Novembre 2016

---

<sup>1</sup> Collaboratore esterno presso l'Osservatorio ICT & Professionisti della School of Management del Politecnico di Milano, componente del Forum fatturazione Elettronica presso ADE

<sup>2</sup> Dottore Commercialista in Siracusa, componente del Forum fatturazione Elettronica presso ADE, referente territoriale (Sicilia) e componente del Gruppo di Consultazione della Commissione Informatica del C.N.

## La trasmissione telematica dei dati IVA: una opzione obbligatoria ?

*Le recentissime novità legislative, rese definitive dalla conversione in legge del D.L. 193 del 23 ottobre 2016, sembrano aver trasformato in obbligo la opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015, ma non ne hanno tuttavia modificato in alcun modo l'impianto e la sua natura opzionale. Questo genera perplessità che verranno appresso evidenziate*

*Si ringrazia l'Associazione PROdigitale per il contributo scientifico<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> [www.prodigitale.org](http://www.prodigitale.org)

L'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 193 del 23 ottobre 2016, convertito in legge nei giorni scorsi, ha modificato l'articolo il D.L. 78/2010 sostituendo l'**articolo 21** e inserendo gli **articoli 21 bis e 21 ter**.

**Il nuovo articolo 21** D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse, nonché ricevute e registrate, in ciascun trimestre solare, e delle relative variazioni. La trasmissione delle fatture elettroniche tramite il sistema di Interscambio relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione sopra dette, esonera i contribuenti dagli obblighi di conservazione dei documenti in formato digitale, previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014. La cadenza della trasmissione a regime sarà la seguente: I° trimestre: entro il 31 maggio, II° trimestre: entro il 16 settembre, III° trimestre: entro il 30 novembre, IV° trimestre: entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Per l'anno 2017 la trasmissione dei dati relativa ai primi due trimestri sarà essere unificata ed effettuata entro il 25 luglio 2017.

Appare opportuno ricordare che la sostituzione dell'articolo 21 D.L. 78/2010 ha determinato la soppressione del fastidioso obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, per le quali non era previsto l'obbligo di emissione della fattura.

**L'articolo 21 bis** del D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dai dati delle liquidazioni periodiche IVA, con le stesse modalità e termini per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 21.

**L'articolo 21 ter** ha concesso ai contribuenti con un volume d'affari inferiore a 50 mila Euro un credito d'imposta pari a 100 Euro a titolo di rimborso forfetario per l'adeguamento tecnologico necessario "sostenuto"<sup>4</sup> per assolvere l'obbligo in questione; per i contribuenti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei

---

<sup>4</sup> Il termine lascia supporre che la concessione sia subordinata al sostenimento del costo dell'adeguamento tecnologico; ma cosa accade se il contribuente si avvale di un servizio di terzi?

corrispettivi prevista dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 127/2015, è concesso un ulteriore credito d'imposta di Euro 50.

L'obbligo di trasmissione dei dati IVA, attuato mediante riscrittura dell'articolo 21 del D.L. 78/2010 sostituisce ovviamente il c.d. spesometro; inoltre, in virtù di quanto disposto dal comma 4 del citato art.4 D.L. 193/2016, dall'anno 2017 sono soppressi gli obblighi di comunicazione dei dati degli acquisti intracomunitari (art.50. comma 6, D.L. 331/1993) e delle operazioni con i paesi inseriti nelle c.d. black list (art.1, commi da 1 e 3 D.L. 40/2010).

Il comma 5 dell'articolo 4 del D.L. 193/2016 attribuisce al contribuente (o, almeno, così sembra) la possibilità di correggere gli eventuali errori od omissioni che dovessero emergere dai controlli automatizzati avvalendosi del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997. Tuttavia, la possibilità di avvalersi del ravvedimento sembra solo teorica, dal momento che le modifiche apportate all'articolo 11 del Decreto Legislativo 471/1997, oltre ad introdurre le sanzioni per

- a) la omessa/irregolare trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (sanzione di Euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre)
- b) la omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del D.L. 78/2010 (sanzione da euro 500 a euro 2.000),

prevedono anche che la sanzione sia ridotta alla metà se la trasmissione corretta/omessa è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza. Non si comprende come questa specifica previsione sia compatibile con l'esercizio del ravvedimento ex articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997.

Ma un più grosso problema di compatibilità o, quanto meno, di coerenza, si pone tra l'obbligo di comunicazione dei dati IVA introdotto con le disposizioni sopra richiamate e le previsioni dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015. Infatti, tale norma prevede che i contribuenti possano "optare" per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute/registrate, e concede ai contribuenti che se ne

avvalgono l'esonero dall'obbligo di presentazione dello spesometro, degli elenchi black list, degli elenchi intracomunitari degli acquisti, attribuisce loro un canale prioritario ai rimborsi IVA anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 30, secondo comma, DPR 633/1972. Il D.L. 193/2016 ha inoltre esteso a due anni, rispetto all'anno già previsto nella versione previgente del D.L. 127/2015, la anticipazione del termine di decadenza per l'accertamento per i contribuenti che, oltre ad optare per la trasmissione dei dati iva, garantiscano la tracciabilità di tutti i pagamenti, ricevuti ed effettuati, di importo superiore a 30 euro, come previsto dal DMEF del 4/8/2016. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182070, attuativo delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione sopra richiamata, ha ricordato che *"I dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 possono non essere trasmessi ai sensi del punto 2.1. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche, previsti al punto 1.2."* Quest'ultima disposizione, di cui non potrebbero beneficiare coloro che non hanno esercitato l'opzione, ha una portata assai modesta, considerato che, sin quando tutte le fatture elettroniche, emesse e ricevute, non transiteranno dal sistema di interscambio il contribuente sarà comunque obbligato a trasmettere i dati delle fatture ricevute e registrate. Considerato che questo adempimento sarà generato automaticamente dai software applicativi, il beneficio non sembra apprezzabile.

Come si può ben vedere, l'opzione per la trasmissione dei dati IVA prevista dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015 appare sostanzialmente coincidente con gli obblighi introdotti dal D.L. 193/2016. Non si comprende quindi perché, a parità di comportamenti, chi abbia esercitato l'opzione si debba trovare in una condizione di vantaggio, o, comunque, diversa, rispetto a chi non l'abbia esercitata.

Occorre rammentare che l'articolo 1 del D.P.R. 442/1997 ha previsto che *"L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture"*

*contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività", e che il successivo articolo 2, comma 3, prevede che "resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni".*

Il che dovrebbe voler dire che, anche in assenza di opzioni, il comportamento concludente determina il regime applicabile al contribuente; ciò, a maggior ragione, dovrebbe valere quando il comportamento concludente del contribuente sia conseguenza di precisi obblighi di legge.

L'agenzia delle Entrate, col provvedimento 182070 del 28/10/2016, ha anche annunciato la creazione di una specifica modalità di esercizio dell'opzione, da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il contribuente intende avvalersene, vincolante per 5 anni.

Appare quindi evidente come l'organizzazione del "click day" rappresenti un inutile costo per la collettività, e come il mancato esercizio dell'opzione, a cui fa seguito il rispetto delle norme recate dal D.L. 193/2016, non possa che non produrre alcun effetto, ai sensi delle disposizioni recate dal DPR 442/1997 sopra citato.

Risulta pertanto doveroso, anche al fine di evitare un successivo inutile contenzioso, un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate specificando che, stante la conversione in legge del DL 193/2016, specifichi che l'esercizio dell'opzione è diventato pleonastico e, quindi, inutile.

La Commissione Europea prima, con propria comunicazione n.712/2010,<sup>5</sup> ha sottolineato il fatto che *un'adozione di massa della fatturazione elettronica nell'Unione europea non è possibile senza le PMI, che rappresentano più del 99% delle imprese europee* ed il legislatore poi, con l'art.9 della Legge n.23 del 11 marzo 2014, ha delegato il Governo a introdurre norme *volte a incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto*

---

<sup>5</sup> titolata "Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa"

*(IVA) e le transazioni effettuate* che hanno, quindi, portato all'emanazione del Decreto Legislativo n.127/2015 con previsione di maggiori vantaggi rispetto a quelli del DL.193/2016.

Per consentire un'adozione generalizzata – ed anticipata - della fatturazione elettronica tra operatori privati il legislatore dovrebbe fare in modo di evitare l'emanazione di norme concorrenti ed incoerenti tra loro e, magari, prevedere agevolazioni più incisive e convincenti sia nella sostanza che nella forma come la eliminazione dei nuovi indici di *compliance*, dell'accertamento induttivo ex art.39 DPR 600/73, della dichiarazione annuale IVA, delle Certificazioni Uniche riferite ai lavoratori autonomi.<sup>6</sup> Se di semplificazioni si tratta allora almeno questo inutile adempimento, l'opzione *de quo*, si può evitare.

---

<sup>6</sup> i dati, infatti, sono già tutti reperibili all'interno del file xml per i riscontri incrociati